



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 232
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO DI CUI ALLA L.N. 160/2019 - COMPONENTE RIFERITA ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, MORI, NAGO-TORBOLE E TENNO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2026.

L'anno duemilaventuno, addì cinque del mese di ottobre (05-10-2021), alle ore 11:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 772 dell'ordine del giorno.

Relazione.

La Legge n. 160 dd. 27/12/2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 816 e seguenti, ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, del cosiddetto "Canone Unico", in luogo dei precedenti prelievi rientranti in una serie di entrate minori di diversa natura, vale a dire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Con la risoluzione n. 9 del 18.12.2020, il Ministero delle Economie e delle Finanze ha chiarito che, pur considerando la natura unitaria del prelievo previsto dal Canone Unico di nuova introduzione, tale prelievo rimane fondato, come sancito dal comma 819 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, su due presupposti distinti e alternativi: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Ciò, a detta del Ministero, consente di poter mantenere una differenziazione nell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone con la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, e con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti.

La citata risoluzione ministeriale ha permesso dunque al Comune di poter gestire, a partire dal 1° gennaio 2021, il nuovo Canone Unico in modo disgiunto mantenendo l'attuale modello centrato sulla gestione diretta per quanto concerne la gestione e il gettito collegato con l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché sull'affidamento ad un soggetto terzo, operante sul mercato, per quanto attiene la gestione e il gettito riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari, sulla base delle disposizioni regolamentari dell'Ente.

Con deliberazione consiliare n. 29 di data 18/03/2021 è stato adottato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 il quale, all'art. 68 recita: *"Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, il Comune affida a terzi la gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al presente regolamento, anche in forma disgiunta tra il canone per l'occupazione del suolo e il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie."*

Le Amministrazioni comunali di **Riva del Garda, Arco, Dro, Mori, Nago-Torbole e Tenno** hanno espresso interesse ad avviare un percorso unitario per la gestione in forma congiunta della procedura finalizzata ad individuare idoneo concessionario cui affidare il servizio di accertamento e riscossione del canone unico di cui alla L. n. 160/2019 – componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, stante la comune scadenza al 31.12.2021 dei contratti attualmente in essere.

Vi è quindi la necessità di provvedere in merito, al fine di garantire continuità al servizio in argomento.

L'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (art. 16 bis comma 2 bis della L.P. n. 23/1992) prevede che *"... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

L'art. 38 della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 37, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevedono la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di eseguire congiuntamente appalti specifici volti a soddisfare esigenze comuni.

La realizzazione di procedure di appalto/concessione in forma congiunta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture costituisce uno strumento utile per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione istituzionale nonché per l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi connessi con l'espletamento delle procedure stesse nonché per la realizzazione di economie di scala che garantiscano un risparmio di spesa.

L'avvio di forme di aggregazione ha altresì lo scopo di aumentare la forza contrattuale degli enti nei confronti dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.

Vengono rispettate le disposizioni contenute nell'articolo 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., trattandosi, nel caso di specie, di accordo amministrativo fra Enti per l'affidamento in concessione di servizio attinente a funzioni pubblicistiche.

L'affidamento del servizio, per il suo carattere oggettivamente pubblico, dà luogo ad una concessione di servizi sicuramente di rilevanza pubblica, anche per il conferimento delle funzioni pubblicistiche ad esso connesse.

Si ritiene quindi che siano applicabili le disposizioni di cui:

- alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- all'art. 164 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- alla Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*);

Si ritiene pertanto di gestire in forma congiunta la procedura in esame, nel rispetto della normativa prima richiamata, individuando quale Comune capofila committente il Comune di Riva del Garda, al quale competerà l'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica, segnatamente procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.).

Al comune capofila spetta l'individuazione di un concessionario unico per gli Enti aderenti all'iniziativa, sulla base di regole e condizioni comuni così come delineate nell'allegato capitolato d'oneri sub lettera **B**) composto di n. 31 articoli, che costituisce il progetto di servizio, contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il rapporto negoziale, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione.

Quanto alla durata del servizio da mettere in gara, l'art. 18, comma 2 della Legge provinciale 2/2016 dispone espressamente che per le concessioni si applicano i tempi previsti dalla direttiva 2014/23/UE, ossia “1. La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 2. Per le concessioni ultra quinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici”.

Il servizio in questione non comporta significativi investimenti, se non quelli riferiti all'organizzazione di personale e mezzi del concessionario.

Si ritiene pertanto:

- di stabilire la durata della concessione in 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre alla facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2, facendo coincidere la scadenza con la scadenza dell'esercizio finanziario; detta durata si ritiene adeguata all'onerosità dell'impatto organizzativo per ciascun Comune e per il concessionario, in termini di impostazione e sviluppo delle attività ma anche di identificazione da parte del contribuente-utente, nel concessionario;
- di prevedere, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- di prevedere, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi, l'obbligo per il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire la gestione dei servizi affidati, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi.

L'art. 6, comma 11 della Legge provinciale 2/2016 dispone che “per le concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'art. 8 della direttiva 2014/23/UE”, secondo il quale il valore di una concessione è costituito dal “*fatturato totale*

del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”.

Pertanto, sulla base di tale disposto normativo, per il servizio da affidare in gestione, il “fatturato totale” (e quindi il valore della concessione) può essere rappresentato dall'ammontare delle riscossioni riferite alla componente della diffusione di messaggi pubblicitari del Canone unico (ex imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni) e dei relativi accessori.

Ai fini della valutazione del valore complessivo della concessione e anche allo scopo di individuare la normativa applicabile per la scelta del contraente, occorre tener conto del gettito effettivo riferito ai 5 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara (esercizi finanziari chiusi: 2016 – 2020), integrato con il gettito effettivo, sempre riferito alle citate 5 annualità, della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive.

Dal conteggio effettuato dai competenti Servizi finanziari è emerso che il valore complessivo della concessione, come sopra definita, per tutta la durata contrattuale, compreso l'eventuale rinnovo biennale e l'eventuale proroga tecnica, è stimabile complessivamente in € 3.700.000,00 e pertanto sotto la soglia di rilevanza comunitaria di € 5.350.000,00; (oneri esclusi).

Con riferimento al servizio in argomento, non risulta necessario prevedere costi per la sicurezza, né predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), non sussistendo alcuna interferenza tra i lavoratori dei singoli Comuni e quelli dell'Impresa che gestisce il servizio.

Si ritiene quindi necessario, al fine di dare concreta attuazione all'iniziativa in parola, approvare idoneo accordo relativamente all'iter amministrativo per l'effettuazione in forma congiunta della gara, secondo quanto indicato nell'Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente, tra l'altro, l'individuazione del Comune capofila, ovvero il Comune di Riva del Garda e le principali modalità di effettuazione della gara.

Il Comune di Riva del Garda, in virtù dell'accordo suindicato, agirà in qualità di ente capofila delegato ad operare in nome e per conto degli altri enti per la negoziazione unitaria delle condizioni del servizio e per le altre operazioni di gestione associata dello svolgimento della procedura di gara.

E' dunque necessario, ai fini dell'esperimento di forma congiunta della gara in oggetto, procedere ad approvare l'accordo disciplinante l'iter procedurale della stessa nonché il capitolato d'oneri regolante il servizio, complessivamente aggiornato alla disciplina legislativa e regolamentare vigente.

Viene altresì confermata l'esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in conformità all'indirizzo

consigliare da tempo fissato e da ultimo espresso con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 18/03/2021.

Questa Giunta comunale ha quindi competenza a disporre:

- sia in merito all'approvazione del capitolato d'oneri aggiornato con la normativa attualmente in vigore, disciplinante la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico di cui alla L. n. 160/2019 – componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, valevole per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, composto di n. 31 articoli ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub lettera B), trattandosi di indizione di una procedura concorsuale per l'assegnazione di servizio per il quale il regime di concessione a terzi è già stato deliberato a suo tempo dal Consiglio;
- sia in merito all'approvazione di accordo amministrativo per la gestione in forma congiunta della procedura di gara, non configurandosi detto accordo alla stregua di un rapporto convenzionale, ai sensi dell'art 35 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., di svolgimento di “funzioni e servizi”, bensì quale accordo amministrativo finalizzato a gestire occasionalmente la sola procedura concorsuale in questione, allegato alla presente sub lettera A).

Per l'esternalizzazione del servizio in oggetto, qualificato come servizio pubblico ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) del D.lgs. 446/97, occorre fare riferimento alle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici.

Vale infine richiamare il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, acquisito al protocollo del Comune di Nago-Torbole al n. 12197 dd 31.08.2021, in merito all'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), e nello specifico l'articolo 1 commi da 816 a 836.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Vista la deliberazione n. 29 dd. 18/03/2021 del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico di cui alla L.160/2019.

Visto il testo dell'Accordo sull'iter amministrativo per l'effettuazione in forma congiunta della gara in oggetto, costituito da n. 7 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la deliberazione n. 33 di data 23/03/2021, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021 per le annualità' 2021-2023. .

Vista la deliberazione n. 105 di data 30/03/2021, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per le annualità 2021-2023.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. per tutte le ragioni di cui in premessa, di indire procedura concorsuale congiunta con i Comuni di Arco, Dro, Mori, Nago-Torbole e Tenno per l'assegnazione del servizio di accertamento e riscossione del Canone unico di cui alla L. n. 160/2019 – componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari per il periodo 01.01.2022-31.12.2026, individuando il Comune di Riva del Garda quale Comune capofila coordinatore;
2. di approvare conseguentemente la seguente documentazione, inerente la procedura di gara congiunta in questione:
 - accordo sull'iter amministrativo da seguire per l'affidamento del servizio di cui al punto 1, allegato A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - schema di capitolato d'oneri composto di n. 31 articoli, disciplinante le modalità di svolgimento del servizio di cui al punto 1, allegato B), parte integrante e sostanziale della presente, con facoltà, per il Comune capofila di apportarvi modifiche, ad elementi non essenziali, che si rendessero necessarie;

3. di dare atto che l'Accordo di cui all'allegato A) si intenderà perfezionato mediante sottoscrizione digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, in ottemperanza al comma 2 bis dell'art. 15 della L. n. 241/90;
4. di autorizzare il Responsabile del servizio comunale competente per materia a sottoscrivere l'Accordo di cui ai punti 2) e 3) che precedono;
5. di dare atto ancora che il Comune di Riva del Garda procederà, dopo aver raccolto le rispettive deliberazioni contenenti l'approvazione del presente accordo, a predisporre la versione completa e definitiva dei documenti di gara, con facoltà di apporre integrazioni e modifiche non sostanziali necessarie al perfezionamento degli stessi (ivi comprese le date di scadenza di presentazione dell'offerta e di apertura dell'offerta e l'eventuale adeguamento a sopravvenute novità legislative) ed eventuali aggiornamenti degli importi posti a base di gara);
6. di demandare quindi al Responsabile del servizio competente del Comune di Riva del Garda l'approvazione dei documenti di gara (lettera – invito, ecc.);
7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
8. 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine della sottoscrizione dell'accordo e dell'avvio delle procedure di gara.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 2

PF

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.